

Deliberazione n. 1/2017/VSGO



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 17 gennaio 2017**

**Provincia di Parma – Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la



trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2018/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante "Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla **Provincia di Parma** il 22 novembre 2016, in esito alla deliberazione n. 101/2016/PRSE di questa Sezione regionale di controllo;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

#### **PREMESSO**

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.5.4 della Relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Parma.

In primo luogo è stato rilevato che il piano prevede il mantenimento della partecipazione nella società Terme di Salsomaggiore e Tabiano,

nonostante le gravi perdite d'esercizio fatte registrare da oltre un triennio e la non riconducibilità ai fini istituzionali dell'attività della società. Al riguardo il piano si è limitato a rinviare eventuali diverse valutazioni e determinazioni a decisioni da condividere con gli altri soci.

Con riguardo alla partecipazione del 5,28% nella Sogear spa, società a maggioranza privata che gestisce l'Aeroporto di Parma, la quale ha registrato sistematiche perdite da molti esercizi e le cui prospettive di sviluppo risultano incerte, il piano ne ha affermato il carattere strategico. Nella deliberazione n. 32/2016/VSGO la Sezione ha rilevato come l'attività della società non sia rilevante ai fini istituzionali.

Sempre nella citata deliberazione si è rilevato che anche l'attività svolta dalle partecipate Alma scuola di cucina srl, Fiere di Parma spa e Cepim spa non è riferibile a funzioni di diretta competenza dell'Ente; inoltre, relativamente alla società Cepim spa, è stata evidenziata la contraddittorietà della scelta operata dalla Provincia rispetto alle valutazioni svolte da altri enti pubblici soci.

Sul piano generale è stata pure evidenziata la mancata considerazione nel piano delle partecipazioni indirette, la mancata indicazione dei tempi di attuazione, la mancata previsione di misure di riduzione dei costi di funzionamento, la mancata indicazione e quantificazione dei risparmi attesi.

### CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso soltanto in data 22 novembre 2016, ben oltre il termine di legge, in ottemperanza alla sollecitazione di cui alla deliberazione n. 101/2016/PRSE del 25 ottobre 2016 della Sezione regionale, la relazione relativa all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate prevista dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014.

Da tale relazione emergono, tra l'altro, i seguenti dati e informazioni: a) dismissione della partecipazione dell'1,56 per cento nella società **Autocamionale della Cisa spa**, partecipata per l'1,56 per cento, si è perfezionata il 16 dicembre 2015 con la compravendita delle azioni di proprietà; b) è stata accettata la proposta di liquidazione della quota di partecipazione di **Ferrovie Emilia Romagna FER srl**, pari allo 0,04 per cento del capitale, formalizzata dalla società; c) nel corso del 2016 è stata perfezionata la liquidazione della società **Società Attracchi Parmensi (SAP) srl**, partecipata per il 51 per cento, con un introito per la Provincia di 11.982,39 euro; d) con riguardo alla **Società Parmense Insediamenti Produttivi (SO.PR.I.P.)**, in concordato preventivo, le procedure svolte hanno consentito finora di soddisfare



il creditore privilegiato, avente un'ipoteca di primo grado sul bene alienato; e) sono stati conseguiti introiti patrimoniali per complessivi 2,95 mln di euro a seguito delle dismissioni finora perfezionate e risparmi non precisati per effetto delle azioni di razionalizzazione poste in essere.

Inoltre, sulla base delle visure effettuate al Registro delle imprese, si prende atto dell'avvenuto perfezionamento, successivamente alla presentazione della relazione oggetto di esame, delle liquidazioni della società **Agenzia Parma Energia srl**, partecipata al 47,14 per cento, e della **Società patrimoniale del servizio idrico integrato (ASCAA) spa**, partecipata per il 4,2 per cento.

Ciò premesso, si segnalano specifici profili di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Sul piano generale la mancata considerazione delle partecipazioni indirette, già rilevata quale carenza del piano, si riflette anche nella relazione sui risultati conseguiti. Al riguardo occorre ora considerare che la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Per **Alma srl**, partecipata allo 10,51 per cento, la Provincia conferma il mantenimento della partecipazione "almeno fino al momento del mantenimento in capo alla Provincia di Parma della proprietà dell'immobile denominato Reggia di Colorno", ove ha sede la società, in considerazione dell'apporto che la società reca alla valorizzazione della Reggia medesima. Al riguardo si deve riaffermare quanto rilevato dalla Sezione nella deliberazione n. 32/VSGO/2016, in ordine alla estraneità dell'attività svolta a funzioni di diretta competenza dell'Ente e alla conseguente non indispensabilità della partecipazione. In merito alla valutazione della indispensabilità della partecipazione, va ora tenuta presente la previsione contenuta nell'art. 4 del Testo unico n. 175/2016 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e, specificamente, in relazione a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, secondo il quale "Nei limiti di cui al comma 1, le


amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento" delle attività espressamente individuate nel comma stesso.

In ordine alla **Banca Etica scpa**, partecipata per lo 0,0005 per cento, si rileva il protrarsi della procedura di cessione già prevista nel piano di razionalizzazione, cessione che la relazione attuativa prevede sarà attuata nel 2017. In proposito va specificamente segnalato come l'art. 24 del Testo unico n. 175/2016 prescriva ora che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 23 marzo 2017.

Relativamente al **Centro Agro-alimentare e Logistica** srl consortile, partecipato al 2,33 per cento, di cui il piano prevedeva la dismissione, nulla riferisce la relazione. Peraltro, con riguardo alla medesima società, si osserva che dalla analoga relazione trasmessa dal Comune di Parma, risulta essere stata operata la cessione del ramo di azienda relativo alla logistica.

Per il **Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) spa**, partecipato in ragione dell'0,57 per cento, la dismissione della quota, prevista nel piano di razionalizzazione, non è stata ancora attuata e, secondo quanto riferisce la relazione, sarà attuata soltanto nel 2017. Anche in questo caso si richiama quanto previsto dall'art. 24 del Testo unico n. 175/2016, secondo il quale l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 23 marzo 2017.

In ordine alla società **Centro Padano Interscambio Merci (CEPIM) spa**, partecipata al 7,60 per cento, della quale il piano di razionalizzazione prevedeva il mantenimento, si richiamano le considerazioni espresse dalla Sezione, con la relazione del 24 marzo 2016, sulla difformità di valutazione rispetto a quella operata da altri enti locali soci e alla non comprovata indispensabilità della partecipazione ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali. In ordine al primo aspetto si rileva come la Provincia di Ravenna, socia anch'essa, abbia previsto la dismissione offrendo gratuitamente la propria partecipazione agli altri soci e che solo il Comune e la Provincia di Parma abbiano manifestato interesse al riguardo. Relativamente alla valutazione della indispensabilità della partecipazione, analogamente a quanto già rilevato a proposito della partecipazione in ALMA srl, va considerata ora la previsione contenuta nell'art. 4 del Testo unico n. 175/2016 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, in "società aventi per oggetto attività di produzione di



beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” e, specificamente, in relazione a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, secondo il quale “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento” di attività espressamente individuate, tra le quali quella di “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi” (lett.a).

Quanto alla società **Fiere di Parma spa**, partecipata al 28,08 per cento, della quale il piano di razionalizzazione prevedeva il mantenimento, devono considerarsi superate le perplessità manifestate dalla Sezione a proposito delle partecipazioni in società fieristiche (cfr. par. 7, Considerazioni conclusive, della relazione del 24 marzo 2016) tenuto conto di quanto ora previsto in materia dall’art. 4, comma 7, del Testo unico n. 175/2016, secondo il quale “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici...”.

Relativamente alla partecipazione nella società **Parma alimentare srl**, quota 0,71 per cento, della quale il piano di razionalizzazione prevedeva la dismissione senza indicarne i tempi, la relazione ne prevede ora la dismissione nel 2017. Anche in questo caso si richiama l’art. 24 del Testo unico n. 175/2016.

Con riguardo alla società **Parma Turismi srl**, partecipata al 56,93 per cento e della quale il piano di razionalizzazione prevedeva la dismissione, la relazione attuativa riferisce che, dopo gli infruttuosi tentativi di alienazione della quota, l’assemblea dei soci ha disposto la messa in liquidazione della società, tuttora in corso, ed ha deliberato in via prioritaria la cessione dell’azienda “Parma Point”, il cui ricavato è stato utilizzato per l’estinzione dei rapporti di lavoro. Al momento permarranno limitati importi da pagare a fornitori e dipendenti. Quanto ai tempi della liquidazione va tenuta presente la tempistica prevista dall’art. 24 del Testo unico n. 175/2016.


In merito alla società **Sogeap spa**, partecipata al 5,28 per cento che gestisce l’Aeroporto di Parma e che ha accusato rilevanti e costanti perdite, il cui mantenimento, già previsto dal piano di razionalizzazione, viene ribadito nella relazione attuativa, si richiama quanto rilevato nella delibera n. 32 del 2016 della Sezione, in ordine al requisito della indispensabilità ai fini istituzionali. Inoltre, anche relativamente a tale partecipazione, come già osservato per altre, si segnala come la situazione debba ora essere vagliata

sulla base della stretta necessarietà della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 del T.u. n. 175/2016).

Per quanto attiene alla società **Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa**, partecipata al 15,62 per cento, nella relazione sui risultati conseguiti a seguito del piano di razionalizzazione si conferma la volontà dell'Ente di mantenere la partecipazione, in considerazione della ritenuta rilevanza strategica dell'attività svolta, rinviando eventuali diverse valutazioni e determinazioni a decisioni da condividere con il Comune di Salsomaggiore Terme e con la Regione Emilia-Romagna.

Riguardo a tale partecipazione, a conferma delle considerazioni già espresse nella deliberazione n. 32/VSGO/2016, si richiama quanto da ultimo osservato con deliberazione n. 102/2016/PRSE del 25 ottobre 2016 concernente il Comune di Salsomaggiore Terme, in ordine alle ragioni che fanno apparire non giustificato il mantenimento della partecipazione e, in particolare, il grave squilibrio economico in cui si trova la società e la sua esposizione debitoria, peraltro garantita da un patronage rilasciato solidalmente dai tre enti soci nel novembre 2009, per un debito complessivo che, in linea capitale ammontava al 31 dicembre 2014 a euro 7.455.906,63.

Pure deve essere richiamato quanto osservato dalla Sezione a proposito della società Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa nella Relazione annessa alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 (deliberazione SRCERO/66/2016/PARI del 15 luglio 2016): "La società ... ha proceduto con l'affitto di rami d'azienda, al fine di conservare il patrimonio ed evitare perdite di gestione e di posti di lavoro. La Sezione osserva, peraltro, che resta direttamente in capo alla società la gestione delle miniere e di un centro benessere, con il relativo rischio d'impresa. Dallo stesso parere [dei revisori] si evince che, al fine di soddisfare i creditori nell'ambito di una proposta di concordato preventivo soggetta al vaglio degli stessi, è prevista l'alienazione dei beni aziendali, allo stato in affitto. Il 'ramo miniere' rimarrebbe di proprietà pubblica, mentre il centro benessere verrebbe dato in gestione, visti i rilevanti costi dello stabilimento. In conclusione, in merito a quanto sinteticamente richiamato la Sezione rileva le numerose incognite che ancora incombono sulla soluzione delle criticità afferenti l'organismo societario in questione...".



Tutto ciò considerato,  
la Sezione

### RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Provincia di Parma.

### INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni che dovrà essere effettuata, entro il 23 marzo 2017, ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

### DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Parma e all'Organo di revisione della Provincia medesima;


che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza del 17 gennaio 2017.

Il relatore  
(Massimo Romano)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 17/1/2017

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

